

Imposta di bollo assolta in modo virtuale – Autorizzazione n. 200/95,
rilasciata in data 17/12/2008 – Agenzia delle Entrate – Ufficio di Trieste

Rep. n. 9708

-----REPUBLICA ITALIANA-----
----- REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA -----
-----DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ,-----
-----PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, UNIVERSITÀ-----
----- PROROGA DEL CONTRATTO DI SERVIZIO PER -----
----- LA GESTIONE DEI SERVIZI FERROVIARI REGIONALI TRA-----
-----LA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA E-----
-----LA SOCIETA' TRENITALIA S.P.A.-----
-----***-----

L'anno duemilaquindici, il giorno trentuno del mese di marzo (**31/3/2015**) in Roma presso la sede di rappresentanza della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, sita in Piazza Colonna n. 355, avanti a me dott. Daniele Bertuzzi, Segretario generale della Regione, giusta delibera di Giunta regionale n. 2456 del 18 dicembre 2014, e Ufficiale Rogante per gli atti e i contratti della Regione ai sensi dell'art. 51, comma 1 bis, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, sono comparsi:-----

- la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia con sede in Trieste, piazza Unità d'Italia n. 1, codice fiscale 80014930327 di seguito anche solo "Regione", rappresentata dall'arch. Enzo Volponi, nato a Palmanova (UD) il 19 settembre 1962, responsabile di posizione organizzativa per il coordinamento delle funzioni di competenza regionale sul trasporto pubblico locale ferroviario, automobilistico e marittimo, giusto incarico conferito con Decreto del Direttore centrale n. PMT/3499 c. 10.15 dd. 15/09/2014, domiciliato per l'incarico presso la Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università che interviene su delega del Direttore del Servizio mobilità del 30 marzo 2015, che viene conservata agli atti del Segretariato generale; -----

-----**E**-----

- la Società Trenitalia S.p.A., con sede legale in Roma, Piazza della Croce Rossa 1 – codice fiscale e partita IVA n. 05403151003, di seguito denominata “Trenitalia”, rappresentata dall’ing. Orazio Iacono, nato a Modica (RG) il 23 dicembre 1967, nella sua qualità di Direttore della Divisione passeggeri regionale, a quest’atto autorizzato dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 12 marzo 2015 ad integrazione della procura, a rogito del dott. Paolo Castellini Notaio in Roma, rep. n. 80514/21237 del 5 dicembre 2014, che viene conservata agli atti del Segretariato generale; -----

----- **PREMESSO CHE:** -----

1. in data 8 maggio 2009 è stato sottoscritto il contratto fra la Regione e Trenitalia per la gestione dei servizi ferroviari regionali – Convenzione, rep. n. 9146, (di seguito “Contratto di Servizio”);-----
2. il Contratto di Servizio, di durata complessiva di 6 anni, ha cessato i suoi effetti alla data del 31.12.2014; -----
3. in data 12 maggio 2010 è stato sottoscritto fra le Parti l’Atto Interpretativo ed Integrativo del Contratto di Servizio, rep. n. 9282;-----
4. per il futuro la Regione ha già manifestato l’intenzione di aggiudicare i servizi di trasporto pubblico locale ferroviario mediante procedura di gara ad evidenza pubblica; tuttavia, nelle more del completamento della predetta procedura nonché dell’avvio dei servizi da parte dell’eventuale nuovo aggiudicatario, la Regione – al fine di garantire la continuità dei servizi pubblici – intende disporre una proroga del Contratto di Servizio fino ad un massimo di tre anni a decorrere dal 1° gennaio 2015; -----
5. Trenitalia ha confermato la propria disponibilità a procedere alla stipula di una proroga contrattuale a condizione che, per detto periodo, rispetto al vigente Contratto di Servizio vengano modificati/aggiornati alcuni aspetti, relativi in

particolare al rimborso degli importi corrisposti ad RFI, ai servizi di vendita, nonché ai siti per la manutenzione dei treni acquistati dalla Regione;-----

6. detta proroga può essere disposta ai sensi dell'art. 4.4 del Regolamento CE 1370/07, considerati gli investimenti in nuovo materiale rotabile già effettuati da Trenitalia con riferimento al vigente periodo contrattuale (4 semipilote vivalto, 14 vetture vivalto, 13 vetture medie distanze ristrutturate); -----

7. la Regione e Trenitalia condividono la necessità di utilizzare quanto prima i nuovi elettrotreni ETR 563 ai fini del miglioramento della qualità del servizio, adoperandosi, in relazione agli ambiti di competenza, per ridurre i tempi relativi alle varie attività necessarie alla loro messa in servizio;-----

8. con Decreto del Direttore Centrale n. MOB/1221 del 27.03.2015 sono stati definiti i contenuti essenziali del contratto, si è approvato lo schema di atto di proroga e si è proceduto alla prenotazione delle risorse per gli anni 2015 e 2016;-----

- pertanto le Parti, con il presente atto (di seguito "Atto"), intendono condividere e formalizzare i patti e le condizioni della proroga del Contratto di Servizio; -----

-----**TUTTO CIÒ PREMESSO**-----

-----**SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE:**-----

-----**Art. 1 Premesse e Allegati**-----

1. Le Premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante del presente Atto.-----

-----**Art. 2 Oggetto**-----

1. Con il presente Atto le Parti - nelle more dell'espletamento di una procedura di gara per l'affidamento del servizio di trasporto regionale - concordano di prorogare il Contratto di Servizio vigente agli stessi patti e condizioni, salvo quanto specificato in prosieguo nel presente Atto.-----

-----**Art. 3 Durata**-----

1. La proroga contrattuale di cui al presente Atto decorre dall' 1.1.2015 fino al 31.12.2016.-----

2. La durata della presente proroga si estenderà automaticamente per un ulteriore anno, sino al 31.12.2017, qualora alla data del 31.12.2016 non risulti ancora conclusa la procedura di gara ad evidenza pubblica ovvero possibile l'effettivo avvio dei servizi da parte dell'eventuale nuovo aggiudicatario. -----

----- **Art. 4 Rimborso integrale di tutti gli importi** -----

----- **corrisposti al Gestore dell'Infrastruttura** -----

1. Con riferimento ai servizi effettuati in virtù del presente Atto, la Regione si impegna a rimborsare integralmente a Trenitalia non solo il costo del pedaggio (come già previsto all'art. 6 del Contratto di Servizio) ma anche l'incremento del costo dell'energia elettrica effettivamente corrisposto da quest'ultima ad RFI ed attribuibile alla diversa normativa ministeriale intervenuta su detto costo. Il rimborso di tali costi a Trenitalia avverrà con le medesime modalità e tempistiche stabilite per il rimborso del pedaggio all'art. 6 del Contratto di Servizio.-----

----- **Art. 5 Servizi di vendita** -----

1. A seguito della recente acquisizione nel perimetro delle biglietterie regionali degli impianti di Pordenone e Monfalcone ed a modifica parziale di quanto previsto in allegato n. 2 sez. C al Contratto di Servizio, il programma di apertura e di chiusura delle biglietterie verrà riarticolato secondo un piano che verrà concordato tra le parti. -----

----- **Art. 6 Spazi manutentivi per i treni ETR 563 acquistati dalla Regione** -----

1. Le Parti condividono che la manutenzione dei treni ETR 563 acquistati dalla Regione sarà effettuata presso le officine di Trieste – Squadra Rialzo e di Mestre in relazione al tipo di intervento da eseguire, con l'utilizzo prioritario dell'impianto di Trieste, e solo per le attività non realizzabili in tale sede, di quello di Mestre. -----

2. Trenitalia dichiara che detti impianti non dovranno essere oggetto di alcun adeguamento/intervento a tale scopo, gli stessi risultando idonei - secondo la normativa di sicurezza dell'esercizio ferroviario - alla manutenzione del materiale rotabile utilizzato per il trasporto regionale. Per interventi manutentivi non realizzabili in tali impianti Trenitalia renderà disponibili ed utilizzerà altre strutture idonee allo scopo.-----

-----**Art. 7 Libera circolazione delle Forze di polizia**-----

1. Le Parti convengono di disciplinare nell'ambito del presente Atto la libera circolazione sui servizi ferroviari delle Forze di polizia, in precedenza regolata da apposita convenzione valida fino al 31/12/2014, definendone nell'**Allegato 1** al presente Atto le modalità attuative, nonché la relativa compensazione spettante a Trenitalia in base ai volumi della domanda registrati.-----

---- **Art. 8 Carte di libera circolazione per l'attività di monitoraggio dei servizi** ----

1. Le Parti convengono che le carte di libera circolazione per il monitoraggio dei servizi di cui all'art. 17.2 del Contratto di Servizio sono emesse nel numero massimo di 10 per ogni anno, sono nominative ed hanno validità annuale. -----

----- **Art. 9 Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e Codice Etico**-----

1. Come previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. 62/2013 e, coerentemente, dal Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia adottato con decreto n. 039/Pres. dd. 24 febbraio 2015: -----

- la violazione degli obblighi indicati dal Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Friuli Venezia Giulia costituisce causa di risoluzione del contratto;-----

- è previsto l'impegno per Trenitalia, con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, di osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di

comportamento dei dipendenti della Regione Friuli Venezia Giulia;-----
- è in facoltà della Regione risolvere il contratto in caso di violazione da parte di Trenitalia degli obblighi di cui al Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Friuli Venezia Giulia in ragione della gravità della violazione. -----

2. Trenitalia ha adottato un Modello Organizzativo in linea con le disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, nonché il Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane (pubblicato sul sito www.fsitaliane.it). -----

3. Al riguardo la Regione si impegna a rispettare le norme contenute nel "Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane". Detto Codice, seppur non allegato al presente Atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale e dello stesso la Regione dichiara di aver preso particolareggiata e completa conoscenza.-----

4. In caso di violazione delle norme contenute nel predetto "Codice Etico", Trenitalia avrà diritto di risolvere il presente Atto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile. -----

----- **Art. 10 Definizione delle controversie**-----

1. Eventuali divergenze nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente Atto devono essere oggetto di preventivo tentativo di conciliazione tra le Parti. -----

2. Non è ammessa la competenza arbitrale. Tutte le controversie comunque derivanti dal presente Atto saranno deferite, in via esclusiva, alla competenza del Foro di Trieste. Il presente Atto è regolato dal diritto italiano. -----

----- **Art. 11 Obblighi in materia di tracciabilità**-----

1. Trenitalia assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e smi. -----

----- **Articolo 12 Spese contrattuali**-----

1. Tutti gli oneri derivanti dalla stipulazione del presente Atto, salvo dove espressamente

escluso, sono a carico di Trenitalia. -----

-----**Articolo 13 Registrazione**-----

1. All'Ufficio del Registro si chiede, agli effetti dei termini di registrazione del presente Atto, l'applicazione dell'articolo 14 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.-----

2. Ai fini dell'imposta di registro le Parti richiedono la registrazione a tassa fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in quanto operazione rientrante nel campo applicativo dell'IVA e pertanto assoggettata agli adempimenti contabili previsti dalla normativa.-----

-----**Art. 14 Rinvio**-----

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Atto, si applicheranno tutti i patti e le condizioni stabilite nel Contratto di Servizio e nel successivo Atto Interpretativo ed Integrativo citato in Premesse, per quest'ultimo limitatamente, agli art. 1 (Adeguamento annuale del corrispettivo) e art. 3 (Variazioni del programma di esercizio).-----

Richiesto io, Ufficiale rogante della Regione, ho ricevuto quest'atto del quale ho dato lettura ai componenti. -----

Le parti mi dispensano espressamente dalla lettura degli allegati, il cui contenuto esse dichiarano di conoscere ed accettare. -----

Detti componenti, riconoscendo la conformità dell'atto alla volontà espressami, lo approvano e lo sottoscrivono digitalmente insieme a me, Ufficiale rogante della Regione, utilizzando certificati di firma la cui validità è stata da me previamente verificata. Quest'atto, scritto con sistemi elettronici da persona di mia fiducia, da me diretta, occupa pagine intere n. 6 (sei) e fin qui della pagina n. 7 (sette). -----

Per la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia -----

arch. Enzo Volponi -----

sottoscritto digitalmente-----

Per la Società Trenitalia S.p.A-----

Il Direttore della Divisione passeggeri regionale-----

ing. Orazio Iacono-----

sottoscritto digitalmente-----

L'Ufficiale rogante-----

dott. Daniele Bertuzzi-----

sottoscritto digitalmente-----

**ALLEGATO 1 - LIBERA CIRCOLAZIONE SUI SERVIZI FERROVIARI DELLE
FORZE DI POLIZIA, DI CUI ALL'ARTICOLO 16 DELLA LEGGE N. 121/1981,
COME INDIVIDUATE DALLA DGR 182/2014**

1. Le parti stabiliscono di avviare in via permanente la libera circolazione sui servizi ferroviari delle Forze di polizia, di cui all'articolo 16 della legge n. 121/1981, come individuate dalla DGR 182/2014 con le quali è sottoscritta apposita Intesa.
2. Le modalità di attuazione e fruizione della libera circolazione da parte dei soggetti beneficiari, sono contenute nell'Intesa sottoscritta tra le Parti.
3. Trenitalia è tenuta a consentire il libero accesso sui treni regionali ai soggetti beneficiari di cui all'Articolo 2, impegnandosi altresì a dare la massima diffusione e pubblicità all'iniziativa, attraverso specifici annunci a bordo treno, che segnalino all'utenza la possibile presenza a bordo di rappresentanti delle Forze di Polizia, con finalità di deterrenza e assistenza.
4. Trenitalia provvede alla raccolta dei moduli, il cui fac simile è riprodotto nel presente allegato, consegnati dai beneficiari e ne cura la contabilizzazione, attribuendo ad ogni viaggio il valore unitario di € 4,73 per l'anno 2015. Tale valore viene definito in accordo fra le parti in base allo studio eseguito nel precedente periodo di sperimentazione e sarà soggetto al medesimo adeguamento previsto per le tariffe regionali. L'importo complessivo ottenuto dalla contabilizzazione annuale eseguita da Trenitalia costituirà parte integrante del saldo a consuntivo di cui all'art. 6 c. 3 b) del Contratto di servizio.
5. In caso di intervento delle Forze di Polizia, cui consegua la redazione di un rapporto da parte del capotreno, lo stesso sarà trasmesso al Servizio Mobilità

per il monitoraggio della sicurezza sui servizi ferroviari regionali.



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

AMMINISTRAZIONE DI APPARTENENZA

(da contrassegnare)

- Polizia di Stato
- Arma dei Carabinieri
- Corpo della Guardia di Finanza
- Polizia Penitenziaria
- Corpo Forestale dello Stato

N. TESSERA DI RICOSCIMENTO PERSONALE

STAZIONE DI PARTENZA

STAZIONE DI ARRIVO

.....

.....

DATA

N° TRENO

.....

.....

Consente il libero accesso sui treni regionali entro i confini tariffari del Friuli